

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2688

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRITTA GRAINER, BONFIETTI, EVANGELISTI, BOFFARDI, DEL TURCO, GORI, POZZA TASCA, ALOISIO, BANDOLI, CARLI, de BIASE GAIOTTI, DOMENICI, FASSINO, GRASSI, INCORVAIA, LOMBARDO, MANZINI, PEZZONI, RAFFAELLI, REBECCHI, RIZZA, SETTIMI, SITRA, TATTARINI, TRIONE, TURCI, VIVIANI**

Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione  
del commercio con l'estero

*Presentata il 14 giugno 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La SACE (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione), istituita a suo tempo presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) con la legge 24 maggio 1977, n. 227, come ente pubblico economico dotato di autonomia patrimoniale e di gestione, a seguito della privatizzazione dell'INA si è venuta a trovare in una situazione paradossale alla quale il presente progetto di legge intende porre urgente rimedio: ci troviamo infatti in presenza di un ente pubblico economico divenuto sezione di una società per azioni.

Va inoltre ricordato che il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 25 marzo 1992, avevano inserito anche la SACE tra gli enti da trasformare e da sottoporre alla normativa generale delle società per azioni. Dopo approfondito esame le amministrazioni competenti sono tuttavia giunte alla determinazione che tale indirizzo non possa applicarsi alla SACE, che assicura in prevalenza (oltre il 90 per cento) rischi politici, non assicura-

bili dal mercato privato per le costanti perdite di esercizio, fenomeno comune a tutti i principali organismi assicurativi internazionali.

Al contrario la copertura dei rischi commerciali, è stata prevalentemente assunta dal mercato privato, sia in Italia (dalla SIAC - Società italiana assicurazione crediti di Roma e dalla Viscontea di Milano, che hanno con la SACE un rapporto di riassicurazione), sia all'estero: è sembrata pertanto non economica la trasformazione della SACE in Società per azioni con iniziale capitale pubblico, per gestire rischi politici che danno luogo a costanti perdite d'esercizio e rischi commerciali già coperti da società private.

La presente proposta di legge intende anche superare l'attuale legislazione, che appare ormai datata. Diciotto anni orsono la cosiddetta « legge Ossola » (legge 24 maggio 1977, n. 227), che dava vita alla SACE, ha rappresentato una novità coraggiosa ed ha consentito di adeguare il sistema italiano dell'assicurazione dei crediti all'esportazione ai livelli dei nostri concorrenti. Per un certo periodo di tempo, infatti, l'azione della SACE è stata efficace ed ha consentito di elevare la copertura assicurativa delle nostre esportazioni da poco più dell'8 per cento fino a circa il 20 per cento.

Ora la situazione è tornata ai livelli precedenti il 1977, pur riconoscendo gli sforzi recenti per un rilancio di tale attività essenziale per allineare il nostro commercio estero a quello degli altri Paesi industrializzati.

Senza voler approfondire tutte le cause di tale crisi, sembra necessario mettere in evidenza alcuni elementi che sono alla base delle disfunzioni e dei ritardi del sistema assicurativo dei crediti all'esportazione del nostro Paese, che penalizzano sia gli operatori, in particolare la minore impresa, sia l'economia italiana.

I primi elementi che hanno pesato non solo sulla SACE ma anche sull'azione di tutti gli altri strumenti ed enti preposti al commercio estero sono la persistente mancanza (evidenziata da tutti i centri di ricerca e dagli osservatori economici) di una vera e propria strategia di politica

economica estera e, cosa ancora più grave, l'assenza di una sede unitaria per determinare l'orientamento e il coordinamento delle politiche e delle iniziative di commercio estero, nel momento in cui si assiste a mutamenti sensibili della domanda mondiale. Infatti il nostro Paese ritarda (come del resto ha messo in evidenza l'andamento della nostra bilancia commerciale in questi ultimi anni) nel predisporre misure efficaci di politica economica per rafforzare tecnologicamente l'apparato produttivo italiano allo scopo di realizzare una complessiva capacità competitiva dell'Italia, in particolare per quanto, riguarda il ruolo essenziale delle piccole e medie imprese.

Ora, con il fallimento del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) come strumento di coordinamento (perché ha rinunciato a svolgere la propria funzione istituzionale, che era quella di emanare criteri e direttive politiche generali valide per tutti gli operatori, limitandosi ad intervenire su questa o quella commessa) il Ministero del tesoro, Ministero vigilante della SACE, ha finito per svolgere di fatto le funzioni di Ministero dell'economia, con le conseguenze che si possono immaginare. È infatti prevalsa una concezione restrittiva e ragionieristica, che ha limitato o addirittura interrotto i rapporti con decine di Paesi in via di sviluppo, perché momentaneamente indebitati, verso i quali occorreva invece continuare ad investire, come hanno fatto altri Paesi industrializzati, che hanno mantenuto aperte prospettive di scambi poi rivelatesi utili per lo sviluppo delle loro economie.

La SACE ha pagato il prezzo di una lunga crisi di direzione, che ha pesato sugli indirizzi generali e sulla sua capacità di elaborare e predisporre tempestivamente strumenti adeguati alla evoluzione dei mercati mondiali.

Fin dal 1993 due distinti gruppi di lavoro hanno affrontato le problematiche relative alla modifica della legge n. 227 del 1977: un gruppo di analisi e concertazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed una commissione presso il Ministero del tesoro.

Ambedue i gruppi di lavoro hanno considerato l'assicurazione del credito all'esportazione tra gli specifici strumenti del sostegno pubblico all'internazionalizzazione, quello oggi più decisivo per far concorrere l'*export* alla difesa dell'occupazione.

In questo contesto i due gruppi di lavoro hanno ritenuto la riforma della SACE uno dei fattori cruciali di quel processo di riordino della legislazione (e dei connessi strumenti operativi) necessario per la competitività strutturale a livello internazionale del nostro sistema economico-industriale. La riforma della normativa sulla SACE è stata considerata sotto il profilo sia istituzionale sia gestionale. Nei rapporti vengono individuate e precisate le ragioni molteplici che spingono ad un riesame del funzionamento della SACE.

Riconosciuta l'esigenza di assoggettare la struttura assicurativa al principio della tendenziale economicità di gestione, sorge l'opportunità di regolare compiutamente competenze, poteri dei vari organi e modalità di esercizio, sia per garantire maggiore trasparenza delle decisioni sia per elevare, mediante chiarezza dei ruoli e delle responsabilità dei suoi organi interni, l'efficienza e funzionalità dell'Ente.

Le considerazioni della Presidenza del Consiglio non hanno dato luogo ad iniziative legislative ma solo ad una relazione conclusiva; la commissione Draghi ha invece elaborato prima uno schema di legge e successivamente il testo di uno schema di decreto-legge, attualmente presso il Ministero del tesoro ed il Ministero del commercio con l'estero in attesa di essere presentato in sede politica.

La presente proposta di legge vuole servire da stimolo per il superamento dell'attuale fase di stallo (l'Ente è virtualmente paralizzato nella sua funzione di sostegno assicurativo ormai da circa due anni) e rendere pienamente operativo uno strumento di peculiare importanza nel contesto della politica economica nazionale.

In questa situazione, e tenendo conto delle osservazioni dei diversi centri di ricerca e dell'esperienza dei nostri concor-

renti, in particolare di numerosi Paesi europei, abbiamo ritenuto urgente mettere mano ad una riforma del sistema di assicurazione dei crediti all'esportazione, innanzitutto trasformando la SACE in una vera e propria Agenzia dotata della necessaria autonomia e di una rete di sedi o sportelli in Italia e all'estero attraverso il collegamento con il sistema bancario, allo scopo di consentire alla minore impresa di accedere ai fondi per l'assicurazione a breve (oggi in parte inutilizzati) per ridurre così i costi ed aumentare la competitività complessiva delle imprese italiane nei mercati esteri.

La proposta di legge propone quindi alcune innovazioni per rendere più snella ed efficiente l'attività di assicurazione dei crediti all'esportazione.

In primo luogo, si tratta di interrompere la dipendenza della Sezione dall'INA, dato che come Ente pubblico economico la SACE non può permanere nell'attuale situazione che la vede sezione di una società per azioni.

In secondo luogo, si tratta di sottrarre la SACE alla vigilanza del Ministero del tesoro, che non può svolgere una funzione che è essenzialmente di indirizzo politico. Tale vigilanza può essere affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella prospettiva indicata dal presente progetto di legge, che prevede la soppressione del Ministero per il commercio con l'estero.

L'ultimo problema, ma non in ordine di importanza, è quello di dotare l'Agenzia di una rete capillare di sportelli per garantire la possibilità alla minore impresa di accedere all'assicurazione dei crediti all'esportazione. Questo problema, lasciato insoluto a diciotto anni dalla creazione della SACE, è a nostro avviso il più rilevante, in quanto ha determinato un limitato utilizzo dell'assicurazione a breve ed ha quindi impedito una presenza stabile della minore impresa sui mercati internazionali.

La proposta di legge realizza un collegamento con il sistema bancario nazionale al fine di utilizzare gli sportelli bancari a disposizione delle imprese per le operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione.

Ci rendiamo conto che non basta un rinnovamento degli organi e uno snellimento dell'attività dell'assicurazione dei crediti all'esportazione per realizzare una maggiore competitività dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Sono certamente necessari una nuova politica economica, un aumento delle risorse destinate al finanziamento delle nostre esportazioni, la predisposizione di strumenti e di procedure le più sofisticate per i crediti e per l'assicurazione di tali finanziamenti, l'allargamento della gamma delle valute assicurabili per ciò che riguarda il rischio di cambio, il potenziamento dell'assicurazione dei rischi commerciali, la predisposizione di polizze di assicurazione di rapida definizione, in quanto una riduzione dei tempi delle operazioni rappresenta un aspetto importante per la riduzione dei costi delle imprese allo scopo di ottenere un aumento complessivo della competitività del sistema Italia sui mercati internazionali. E tuttavia quelle che proponiamo alla vostra attenzione sono proposte destinate a migliorare sensibilmente l'azione di uno strumento essenziale per una nuova politica di commercio estero, un punto di passaggio obbligato per realizzare una nuova strategia di politica economica estera, che è l'obiettivo verso il quale devono tendere le forze imprenditoriali e le stesse forze politiche democratiche.

L'articolo 1 prevede la soppressione del Ministero del commercio con l'estero.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per il CIPE di definire e di coordinare le linee generali della politica del commercio estero adottando entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione.

L'articolo 3 prevede la soppressione della SACE a decorrere dal giorno 31 dicembre 1995.

L'articolo 4 istituisce la AACE (Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale e di gestione ed adempie alle funzioni ad essa attribuite, sulla base delle direttive impartite dal CIPE, è sottoposta alla vigi-

lanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che trasmette al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Agenzia entro il 30 giugno di ciascun anno. L'AACE subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla SACE. Il medesimo articolo prevede che l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia siano disciplinati dallo statuto, deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. È la Corte dei conti ad esercitare il controllo sulla gestione dell'Agenzia tramite un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 5 disciplina il funzionamento dell'Agenzia la quale assume in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della loro attività con l'estero e nell'ambito della Comunità europea. A questo scopo l'Agenzia può operare sul mercato dei cambi e sugli altri mercati per operazioni di copertura contro il rischio di cambio ed assumere, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro, partecipazioni azionarie in società che svolgano attività strumentali allo svolgimento dei compiti affidati all'Agenzia stessa. Il medesimo articolo conferma che gli impegni assicurativi assunti dall'Agenzia sono garantiti dallo Stato e che in relazione ai compiti ad essa affidati, l'Agenzia è autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro, con enti o imprese italiani, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese esteri.

Inoltre si prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro, provveda con apposito decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della legge, e successivamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ad individuare ulteriori rischi e operazioni assicurabili da parte dell'Agenzia ed agevolabili da parte della banca o delle banche che per conto dello Stato concedono contributi agli interessi sulle operazioni di commercio con l'estero.

L'articolo 6 definisce gli organi dell'ACE (presidente, comitato di gestione, comitato consultivo, collegio dei revisori dei conti, direttore generale).

L'articolo 7 disciplina i compiti del presidente dell'Agenzia.

L'articolo 8 detta la composizione del comitato di gestione.

L'articolo 9 disciplina i compiti del comitato di gestione.

L'articolo 10 detta la composizione del comitato consultivo e le sue funzioni.

L'articolo 11 detta la composizione del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 12 prevede che il direttore generale dell'Agenzia partecipi alle riunioni del comitato di gestione e ne determina le mansioni, disciplinando nel contempo i requisiti professionali richiesti.

L'articolo 13 disciplina le convenzioni tra l'Agenzia, le associazioni di categoria, le banche e le agenzie di servizi assicurativi.

L'articolo 14 disciplina il passaggio del personale della SACE all'Agenzia.

L'articolo 15 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 227 del 1977.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Soppressione del Ministero del commercio con l'estero).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del commercio con l'estero è soppresso.

2. Le competenze ed i rapporti del Ministero del commercio con l'estero sono trasferiti ad una direzione generale per il commercio con l'estero costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli facenti capo alla direzione generale valute, che sono trasferiti al Ministero del tesoro.

3. Il personale del Ministero del commercio con l'estero è trasferito, con il medesimo livello retributivo e funzionale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, a domanda, ad altre amministrazioni dello Stato, con il consenso di queste ultime.

### ART. 2.

*(Compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica).*

1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio con l'estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno ogni sei

mesi, direttive di internazionalizzazione per le amministrazioni e gli enti pubblici alle quali questi ultimi devono attenersi.

ART. 3.

*(Suppressione della SACE).*

1. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal 31 dicembre 1995.

2. Gli organi della SACE permangono in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al 1995 di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227.

ART. 4.

*(Istituzione dell'AACE).*

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (AACE), ente pubblico economico con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale e di gestione, adempie alle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, sulla base delle direttive impartite dal CIPE ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, che trasmette al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Agenzia stessa entro il 30 giugno di ciascun anno. L'AACE subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla SACE.

3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto deliberato dal comitato di gestione di cui all'articolo 8, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del

collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 5.

*(Funzionamento dell'ACE).*

1. L'Agenzia assume in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio di cui al comma 4, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della loro attività con l'estero e nell'ambito della Unione europea. A questo scopo l'Agenzia può operare sul mercato dei cambi e sugli altri mercati per operazioni di copertura contro il rischio di cambio ed assumere, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro, partecipazioni azionarie in società che svolgano attività strumentali allo svolgimento dei compiti affidati all'Agenzia stessa.

2. Gli impegni assicurativi assunti dall'Agenzia sono garantiti dallo Stato.

3. In relazione ai compiti ad essa affidati, l'Agenzia è autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro, con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese esteri.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, provvede con decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ad individuare i rischi e le operazioni assicurabili da parte dell'Agenzia ed agevolabili da parte della banca o delle banche che per conto dello Stato concedono contributi agli interessi sulle operazioni di commercio con l'estero.

5. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 4 i rischi assicurabili e le operazioni assicurabili e agevolabili rimangono quelli indicati nella legge 24 maggio 1977, n. 227.

6. Il finanziamento dell'attività dell'Agenzia è assicurato a carico del bilancio dello Stato, attraverso il fondo di dotazione di cui all'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227; il limite degli impegni assumibili in garanzia da parte dell'Agenzia rimane quello fissato dall'articolo 17 della medesima legge n. 227 del 1977.

#### ART. 6.

*(Organi dell'AACE).*

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) il comitato consultivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore generale.

#### ART. 7.

*(Presidente).*

1. Il presidente dell'Agenzia ha la legale rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione ed il comitato consultivo.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è scelto tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale, resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Il trattamento economico del presidente è stabilito dal comitato di gestione.

#### ART. 8.

*(Comitato di gestione).*

1. Il comitato di gestione è composto da undici membri effettivi, di cui uno con

funzioni di presidente, e cinque supplenti;  
i membri effettivi sono:

- a) il presidente dell'Agenzia;
- b) un rappresentante designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- d) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- e) il segretario generale del CIPE, in rappresentanza del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- f) un rappresentante delle banche incaricate di concedere contributi agli interessi nelle operazioni di commercio con l'estero;
- g) cinque esperti scelti tra persone di comprovata cultura economica, tecnica ed amministrativa, anche del settore pubblico, con particolare esperienza di rapporti economici internazionali.

2. Le adunanze del comitato di gestione, che si riunisce di norma una volta alla settimana, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

3. I componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati. Con la medesima procedura sono designati i membri supplenti.

4. I componenti del comitato di gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Con il medesimo decreto è nominato il vice presidente del comitato di gestione, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, e i membri supplenti.

#### ART. 9.

*(Compiti del comitato di gestione).*

1. Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPE:

- a) esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta ecce-

zione per quelli riservati dallo statuto al presidente e al direttore generale;

*b)* stabilisce le condizioni di assicurazione e di riassicurazione nonché i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione;

*c)* stabilisce le quote massime di garanzia, l'eventuale quota di scoperto obbligatorio e le condizioni, i criteri e le procedure in base ai quali si perviene alla dichiarazione di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

*d)* stabilisce le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia, definendo, in particolare, i limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

*e)* stabilisce le procedure generali per la liquidazione di indennizzo;

*f)* delibera le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

*g)* delibera sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

*h)* approva lo stato di previsione della gestione amministrativa entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche agli effetti di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;

*i)* delibera lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

*l)* delibera sulle altre competenze previste dallo statuto.

2. Le deliberazioni generali di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che deve provvedervi entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione; decorso tale termine, qualora non siano state formulate osservazioni da parte del Ministro, le delibere stesse si intendono approvate.

3. Le deliberazioni adottate ai sensi della lettera *f)* del comma 1, riguardanti

garanzie di durata superiore ai cinque anni, e quelle adottate ai sensi della lettera g) del comma 1, sono anch'esse sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

4. Il comitato di gestione può delegare al direttore, ai dirigenti ed ai funzionari dell'Agenzia le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti d'importo da determinarsi da parte del comitato stesso.

#### ART. 10.

*(Comitato consultivo).*

1. Il comitato consultivo è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da quindici rappresentanti, di comprovata esperienza nelle materie attinenti l'attività dell'Agenzia, degli operatori economici dell'industria, del credito e delle altre categorie interessate.

2. Il comitato consultivo è presieduto dal presidente dell'Agenzia.

3. Le adunanze del comitato consultivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il comitato consultivo si riunisce con cadenza almeno semestrale.

5. Il comitato consultivo:

a) formula proposte e pareri su argomenti ad esso sottoposti dal comitato di gestione, nonché esprime proprie proposte;

b) formula proposte e predispone studi per il miglioramento dei servizi assicurativi per il commercio estero;

c) formula proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 4;

d) formula pareri, ai fini della programmazione dell'Agenzia, sulle delibere di indirizzo generale e normativo adottate dal comitato di gestione e sugli elaborati

predisposti dall'Agenzia in vista della redazione della relazione prevista all'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227.

6. Le proposte ed i pareri espressi dal comitato consultivo sono trasmessi al CIPE.

7. Il direttore generale fornisce al comitato consultivo l'assistenza necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

#### ART. 11.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. Sono membri effettivi del collegio dei revisori dei conti:

a) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Con le stesse modalità sono nominati i due membri supplenti.

#### ART. 12.

*(Direttore generale).*

1. Il direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve essere in possesso dei requisiti richiesti agli esperti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g) resta in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato di gestione, al quale

può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguirne le delibere; sovrintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati, ai sensi dello statuto, dal comitato di gestione, al quale riferisce.

3. La carica di direttore generale è incompatibile con altre attività; il trattamento economico ad esso spettante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il direttore generale propone la designazione di uno o più vicedirettori, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia, al comitato di gestione che li nomina.

#### ART. 13.

*(Convenzioni).*

1. Per lo svolgimento della propria attività l'Agenzia può avvalersi della collaborazione di associazioni di categoria, agenzie del settore assicurativo e di banche mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate fra l'Agenzia ed i soggetti di cui al medesimo comma 1 allo scopo di definire rapporti e condizioni per l'attività di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Lo schema tipo delle convenzioni di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 14.

*(Trattamento del personale).*

1. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la SACE o successivamente stipulati dall'Agenzia stessa. Con-

seguentemente i rapporti giuridici già instaurati continuano alle stesse condizioni con l'ACE, presso la quale è trasferito il personale già dipendente dalla SACE.

2. Le norme per l'assunzione del personale dell'ACE e del relativo stato giuridico sono deliberate, entro trenta giorni dal suo insediamento, dal comitato di gestione e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il rapporto di lavoro con l'ACE è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o attività commerciale o industriale.

#### ART. 15.

##### *(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 11 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2688  
Lire 500